

Città di Robbio



Ordinanza n. 68/2010

IL SINDACO

Vista la normativa regionale in materia di orari degli esercizi commerciali – Legge Regionale 2 Febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”;

Preso atto di dover adeguare il calendario delle domeniche e festività ove è ammessa l’apertura facoltativa degli esercizi commerciali per l'anno solare 2011;

Visto il D. L.vo 31.3.1998, n. 114

Vista la L.R. sopraccitata;

Visto il D. L.vo 18.8.2000, n. 267

DISPONE

Ai sensi dell'art. 103 della medesima normativa regionale:

- nel periodo 1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2011 per gli esercizi commerciali con superficie di vendita fino a 250 mq., che sia consentita l’apertura facoltativa in tutte le Domeniche e festività nell’arco dell’anno, salvo quelle successivamente indicate;
- nel periodo 1° GENNAIO – 31 DICEMBRE 2011 per gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 250 mq., che sia consentita l’apertura facoltativa nelle seguenti date:

per il disposto del comma 5 lett.a)

Domenica 2 Gennaio
Domenica 6 Febbraio
Domenica 6 Marzo
Domenica 3 Aprile
Domenica 5 Giugno
Domenica 3 Luglio
Domenica 7 Agosto
Domenica 4 Settembre
Domenica 2 Ottobre
Domenica 6 Novembre

per il disposto del comma 5 lett. b)

Domenica 27 Novembre

per il disposto del comma 5 lett. c)

Dal 1° Dicembre al 31 Dicembre in tutte le Domeniche o festività salvo quelle successivamente indicate

per il disposto del comma 5 lett. d)

Giovedì 6 Gennaio
Domenica 17 Aprile
Giovedì 2 Giugno
Domenica 14 Agosto
Domenica 28 Agosto

per il disposto del comma 12

Martedì 1° Novembre dalle ore 8,00 alle ore 13,00

L'obbligo di chiusura per **tutti gli esercizi commerciali** nelle seguenti date:

Sabato 1 Gennaio (CAPODANNO)
Domenica 24 Aprile (PASQUA)
Lunedì 25 Aprile (FESTA DI LIBERAZIONE)
Domenica 1° Maggio (FESTA DEI LAVORATORI)
Lunedì 15 Agosto (FERRAGOSTO)
Domenica 25 Dicembre nel pomeriggio (NATALE)
Lunedì 26 Dicembre (SANTO STEFANO)

Ai sensi del comma 17, non sono soggetti alle precedenti disposizioni, le seguenti tipologie di attività, purchè esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80 per cento della superficie di vendita dell'esercizio:

- a) rivendite di generi di monopolio
- b) rivendite di giornali, riviste e periodici
- c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
- d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, materiali audiovisivi, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale.

Viene inoltre stabilito che gli esercizi commerciali possono restare aperti al pubblico nei giorni feriali e festivi, arbitrariamente dalle **ore 7,00** alle **ore 22,00**, senza comunque superare il limite di tredici ore giornaliere ed è da intendere facoltativa l'osservanza di mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Per consentire un'opportuna informativa della presente ordinanza alla stessa sarà data la massima pubblicità.

Il presente documento è affisso all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____ .

Robbio, li 29.11.2010

IL SINDACO
(Marcelo Gasperini)